



Città di
San Giovanni Teatino
provincia di Chieti

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del Reg.
Data 30-05-2023

**Oggetto: PRESA D'ATTO P.E.F. E APPROVAZIONE
TARIFFE ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di maggio alle ore 17:55, nella sala consiliare, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria ed in seduta resa pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

DI CLEMENTE GIORGIO	P	Chiacchiaretta Valentina	P
Marinucci Luciano	P	Ranni Michele	P
Cinosi Simona	A	MARTELLI EFREM	P
CHIACCHIARETTA EZIO	P	ELIA MARIA ROSARIA	A
Zuccarini Paola	P	FERRANTE MATTEO PIO	P
CACCIAGRANO PAOLO	P	FEDERICO LUANA	P
CIPOLLONE ALBERTO	P	COCCIA JESSICA	A
FEDERICO GABRIELLA	P	Gentile Sabrina	P
DI MEO VALENZIA	P		

Assegnati	n. 17
In carica	n. 17

Presenti n.	14
Assenti n.	3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;

- ❖ Presidente: Consigliere CIPOLLONE ALBERTO
- ❖ Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Ciabattoni Cristina.
- ❖ Nomina scrutatori i seguenti consiglieri
- ❖ Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Espone l'argomento l'Assessore Gabriella Federico.

Vista l'allegata proposta relativa all'oggetto suindicato, corredata dai pareri espressi dai competenti responsabile dell'ente, in virtù del T.U. degli Enti Locali;

Rilevato che i pareri suddetti sono favorevoli;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n 267;

Dopo discussione nel merito della proposta esprimono dichiarazioni di voto:

Consigliere Martelli contrario

Consigliere Ferrante contrario

Sindaco Favorevole

Uditi gli interventi di cui al resoconto allegato.

Con votazione, indetta dal Presidente, espressa per appello nominale ed avente il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n. 14; voti favorevoli n. 11 e contrari n. 3 (Martelli, Luana Federico e Matteo Pio Ferrante)

DELIBERA

Di approvare e fare proprio il provvedimento risultante della proposta sotto riportata, recependola integralmente in tutte le sue parti;

RILEVATA l'urgenza a provvedere,

con separata votazione: Consiglieri presenti e votanti n. 14; voti favorevoli n. 11 e contrari n. 3 (Martelli, Luana Federico e Matteo Pio Ferrante) a dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GUNTA COMUNALE N. 19

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*

- *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,
- la Deliberazione n. 57/2020/rif;
- la Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- la Deliberazione n. 138/2021/R/rif;
- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”*;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”*;
- Il Piano Finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”*;

Dato atto che,

- nell’anno 2022 di redazione del PEF 2022/2025, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Giovanni Teatino, non risultava definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni erano di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 31/03/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 30-05-2023 COMUNE DI S. GIOV. TEATINO

dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema III – livello qualitativo intermedio, così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Richiamata altresì la propria precedente deliberazione n. 14 del 27/04/2022, in merito alla conferma dello schema regolatorio della gestione del servizio rifiuti per il comune di San Giovanni Teatino per il periodo 2022-2025;

Vista, quindi, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2022 con la quale si è proceduto:

- a validare ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa, definito e quantificato per l'anno 2023 in € 3.224.019;
- ad approvare le tariffe per l'anno 2022;

Rilevato che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*”;

Preso atto che nella Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/r/rif di ARERA si evidenzia da lato che “... *sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 ...*” e dall'altro altresì che “... *le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al (...) o comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate ...*”;

Richiamate le “*Linee guida interpretative*” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “... *Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...*”;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che “... *con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova*

rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...” per cui “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).

Evidenziato che nel Comune di San Giovanni Teatino il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in economia;

Tenuto conto anche dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Dato atto, quindi, che in applicazione delle “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2023 relativamente al Comune di San Giovanni Teatino è complessivamente pari ad € 3.281.118,27;

Accertato che l'importo complessivo del Piano Finanziario in argomento risulta inferiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinato;

Rilevato che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Dato quindi atto che:

- i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2023, complessivamente pari ad € 3.224.019, sono così ripartiti:
 - *COSTI FISSI* € 729.498;
 - *COSTI VARIABILI* € 2.494.521;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente:
 - 35,00% a carico delle utenze domestiche;
 - 65,00% a carico delle utenze non domestiche,

il tutto come risultante da ll'**Allegato A**);

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Acquisita agli atti la relazione tecnico-illustrativa del 23/05/2023 del Responsabile del Settore III – Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivo, finalizzata a verificare la congruità della tariffa TARI 2023, relativamente alla categoria “ipermercati di generi misti (2.28)”, per la quale sono stati applicati i coefficienti di produttività superiori a quelli massimi stabiliti dal DPR 158/1999;

Vista pertanto l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della “Tassa sui rifiuti (TARI)” per l'anno 2023, di cui all'**Allegato B**) relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato C**) relativa alle utenze non domestiche;

Ritenuto dover altresì stabilire con il presente atto le scadenze relative al versamento della tassa in argomento per l'anno 2023;

Visti:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *“....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 30-05-2023 COMUNE DI S. GIOV. TEATINO

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 (pubblicato in G.U. 26 aprile 2023, n. 97) che differisce al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ..."*.

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;

Sulla scorta di quanto innanzi,

PROPONE

- 1) DI RENDERE parte integrante e sostanziale quanto riportato nella premessa che vale anche come motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990;
- 2) Di PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, così come validato, ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2022, il quale quantifica in € 3.224.019 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023;
- 3) DI APPROVARE, per l'anno 2023, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano, rispettivamente sotto le **lettere B) e C)** quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto 2) del presente deliberato;
- 4) DI DARE ATTO che:
 - i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2023, complessivamente pari ad € 3.224.019, sono così ripartiti:

- COSTI FISSI	€ 729.498;
---------------	------------

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 30-05-2023 COMUNE DI S. GIOV. TEATINO

- **COSTI VARIABILI** € 2.494.521;
 - la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente:
 - 35,00% a carico delle utenze domestiche;
 - 65,00% a carico delle utenze non domestiche,il tutto come risultante dall'**Allegato A**), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (T.E.F.A) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
 - 6) DI STABILIRE, altresì, che il versamento della tassa in argomento venga effettuata in numero tre rate alle seguenti scadenze: Rata Unica o Prima Rata **30/06/2023**, Seconda Rata **30/09/2023** e Terza rata **31/12/2023**;
 - 7) DI DARE ATTO che il servizio di riscossione della Tari è affidata alla società in house S.G.T. Multiservizi s.r.l., alla quale occorre rimettere copia della presente;
 - 8) DI TRASMETTERE altresì telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - 9) DI PROCEDERE ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, del collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui il presente atto consiliare è reso disponibile;
 - 10) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023.

PARERE IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile

✓ FAVOREVOLE

ADDI' 24.05.23

Il Responsabile del Settore

f.to (Di Nardo Ubaldo)

=====

PARERE IN ORDINE ALLA Regolarità tecnica

✓ FAVOREVOLE

ADDI' 24.05.23

Il Responsabile del Settore

f.to (Di Nardo Ubaldo)
